

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 810 del 2005, proposto da:

*****, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalia Pacifico, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante in carica e l'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentati e difesi dall'avv. ***** dell'Ufficio Legale dell'Ente, con domicilio eletto presso il medesimo Ufficio, in Cagliari, viale Trento n. 69;

la Giunta Regionale Sarda, in persona del legale rappresentante in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

*****, *****, *****, *****, *****, *****, controinteressati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione 8 giugno 2005, n. 508/P, dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico 7 marzo 2005 proposto da ***** , avverso la determinazione 11 febbraio 2005, n. 131/P del Direttore del Servizio Concorsi Assunzioni e Mobilità e con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso interno per l'accesso al livello retributivo iniziale della Cat. C;

- *in parte qua*, della predetta determinazione n. 131/P/11.2.05 e della successiva determinazione 24 marzo 2005, n. 267P del Direttore del Servizio - Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale - Servizio Concorsi Assunzioni e Mobilità - con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della medesima selezione interna di cui al decreto n. 593/P del 17 giugno 2003 dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, per titoli ed esami, per l'accesso al livello economico iniziale della Cat. C dell'Amministrazione regionale;

- in subordine per l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione regionale resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15/07/2009 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, rappresentando quanto segue.

Con decreto n. 593/P del 17 giugno 2003 dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, veniva indetta la selezione interna per titoli ed esami, per l'accesso al livello economico iniziale della Cat. C dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 77 del contratto collettivo regionale di lavoro.

Il ricorrente partecipava alla selezione, sostenendo la prova scritta a contenuto teorico-pratico.

Non essendo stato il ricorrente incluso nella relativa graduatoria, il medesimo ha proposto ricorso gerarchico che è stato rigettato con la determinazione 8 giugno 2005, n. 508/P, dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, per i seguenti motivi di diritto.

Violazione dell'articolo 97 della Costituzione; violazione dell'articolo 52 della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, degli articoli 1-13 della legge 7 agosto 1990 n.241, degli articoli 2 e 9 del decreto 17 giugno 2003 n. 593 /P dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna e degli articoli 1-18 bis del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

Il ricorrente, partecipante alla selezione interna per l'aria tecnica - sezione sistemi informativi, esaurita la prova e prima che si procedesse alla correzione delle schede, resosi conto della probabile mancata apposizione del codice di codifica, consegnava alla Commissione, prima della correzione delle schede, una dichiarazione scritta contenente l'indicazione del codice "A" relativo al proprio questionario.

Sostiene il ricorrente che illegittimamente la Commissione giudicatrice si è astenuta dal procedere alla correzione del suo elaborato in ragione della predetta mancata indicazione in tale elaborato del codice di codifica, senza tenere conto della successiva comunicazione di tale codice ("A") consegnata alla Commissione prima dell'inizio della correzione delle schede, per cui risulta conseguentemente illegittima la successiva esclusione del ricorrente medesimo dalla selezione in questione.

Il ricorrente lamenta altresì l'eccesso di potere per contraddittorietà di comportamento, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, imparzialità, motivazione assente.

Conclude per l'accoglimento del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione regionale intimata, sostenendo l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni. In adempimento dell'ordinanza collegiale istruttoria n.21 del 24 febbraio 2009, il ricorrente ha proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti del Signor *****.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2009, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Col ricorso in esame si chiede l'annullamento della determinazione 8 giugno 2005, n. 508/P, dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico 7 marzo 2005 proposto dal ricorrente avverso la determinazione 11 febbraio 2005, n. 131 /P del Direttore del Servizio Concorsi Assunzioni e Mobilità e con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso interno per l'accesso al livello retributivo iniziale della Cat. C.

Il ricorrente chiede altresì l'annullamento, *in parte qua*, della predetta determinazione n. 131/P/11.2.05 e della successiva determinazione 24 marzo 2005, n. 267P del Direttore del Servizio - Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale - Servizio Concorsi Assunzioni e Mobilità - con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva della medesima selezione interna di cui al decreto n. 593/P del 17 giugno 2003 dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, per titoli ed esami, per l'accesso al livello economico iniziale della Cat. C dell'Amministrazione regionale.

Si chiede infine, in subordine, l'annullamento dell'intera procedura concorsuale.

Il ricorso deve essere accolto, stante la fondatezza della domanda avanzata in via principale dal ricorrente.

Il ricorrente, avendo partecipato alla selezione interna in questione per l'aria tecnica - sezione sistemi informativi, esaurita la prova scritta a contenuto teorico-pratico e prima che si procedesse alla correzione delle schede, resosi conto della probabile mancata apposizione del codice di codifica, consegnava alla Commissione, prima della correzione delle schede, una dichiarazione scritta contenente l'indicazione del codice "A" relativo al proprio questionario.

Deve ritenersi la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente secondo cui illegittimamente la Commissione giudicatrice si è astenuta dal procedere alla correzione del suo elaborato in ragione della predetta mancata indicazione in tale elaborato del codice di codifica, senza tenere conto della successiva comunicazione di tale codice (“A”) consegnata alla Commissione prima dell’inizio della correzione delle schede, da cui consegue l’illegittimità della successiva esclusione del ricorrente medesimo dalla selezione in questione.

In particolare, deve ritenersi che il deliberato della Commissione di concorso secondo cui la mancata dichiarazione del codice (A, B o C) nella scheda avrebbe invalidato la prova, debba essere necessariamente interpretato secondo ragionevolezza, tenuto conto, in primo luogo, che tale motivo di esclusione non era originariamente previsto nel bando di selezione, essendo previsto in tale bando quale unico motivo di esclusione dalla selezione esclusivamente il “difetto dei requisiti previsti” per l’ammissione alla selezione.

In sostanza, se, da un lato, non può che prendersi atto di quanto sostenuto dall’Amministrazione regionale resistente, secondo cui l’eventuale mancata indicazione del predetto codice determinava l’impossibilità tecnica di procedere alla correzione della scheda tramite lettura ottica, per cui può ritenersi legittima la determinazione con la quale la commissione di concorso ha stabilito che la mancata dichiarazione di tale codice avrebbe invalidato la prova, d’altro lato, deve ritenersi che tale disposizione sia corretta e legittima esclusivamente in quanto funzionale e preordinata a consentire la possibilità della correzione dell’elaborato.

Ciò stante, considerato che il ricorrente, una volta espletata la prova scritta a contenuto teorico-pratico, resosi conto della probabile mancata apposizione del codice di codifica, consegnava alla Commissione, prima della correzione delle schede, una dichiarazione scritta contenente l’indicazione del codice “A” relativo al proprio questionario, deve ritenersi che, nel caso di specie, la predetta esigenza funzionale sia stata comunque garantita, per cui illegittima e formalistica risulta la determinazione dell’Amministrazione di ritenere invalida la prova del ricorrente con conseguente esclusione del medesimo dalla selezione.

In particolare, non può ravvisarsi alcuna violazione della par condicio, posto che - si ribadisce - la disposizione in questione introdotta dalla Commissione giudicatrice è esclusivamente preordinata a garantire la possibilità della correzione degli elaborati, possibilità di correzione che, nel caso di specie dell’elaborato del ricorrente, è stata comunque garantita, anche se con modalità parzialmente diversa, che non risulta comunque pregiudizievole della par condicio degli altri concorrenti.

Non può altresì ritenersi sussistente alcuna violazione dell’anonimato degli elaborati, trattandosi della correzione di un questionario a risposte multiple, la cui valutazione non può che essere conseguentemente vincolata e oggettiva in relazione alle risposte fornite dal candidato.

Del resto, la stessa Commissione di concorso, dopo avere già provveduto all'abbinamento degli elaborati con le schede anagrafiche ed avere già reso noto il risultato della prova, procedeva in data 19 novembre 2004 ad una seconda correzione degli elaborati, essendosi verificati problemi tecnici nella lettura delle schede dei candidati tramite lettore ottico, circostanza affermata dal ricorrente nel ricorso in esame e non espressamente contestata dall'Amministrazione regionale resistente ed anzi confermata dal contenuto della nota della Regione del 19 gennaio 2005, depositata in giudizio dal ricorrente.

Deve pertanto ritenersi che illegittimamente l'Amministrazione regionale resistente ha ritenuto invalida la prova del ricorrente, procedendo altresì alla sua esclusione dalla selezione.

Conseguentemente l'Amministrazione dovrà procedere alla correzione dell'elaborato del ricorrente tenuto conto del codice "A" indicato dal ricorrente medesimo nella relativa comunicazione nonché a tutti gli ulteriori adempimenti conseguenti all'esito della correzione medesima.

Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni dell'Amministrazione regionale resistente, stante la fondatezza delle censure esaminate ed assorbito ogni ulteriore motivo, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, nella parte di interesse del ricorrente e ordine all'Amministrazione regionale di procedere ai conseguenti adempimenti sopra indicati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nella parte di interesse del ricorrente e ordina all'Amministrazione regionale di procedere ai conseguenti adempimenti indicati in motivazione.

Condanna l'Amministrazione regionale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi € 2500,00 (duemilacinquecento /00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15/07/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Tito Aru, Consigliere